

EVOLUZIONE ASPI

Associazione Nazionale manutenzione e spurgo delle reti fognarie e idriche

Trimestrale di informazione 2003 - Anno 3, n. 1 - Aprile 2003

Sommario

NORMATIVE

ADEGUAMENTO DELLE VECCHIE CISTERNE PER RIFIUTI PERICOLOSI SECONDO L'ADR ALLE NORME ADR 2001 E 2003 di Aldo Coccolo



Premesso che le cisterne operanti sotto vuoto per rifiuti pericolosi, costruite secondo la circolare 127/92 o secondo l'appendice B1e dall'ADR sono molto diffuse tra gli operatori che fanno riferimento all'associazione ASPI, abbiamo doverosamente informato i nostri lettori ed i visitatori del nostro sito

www.associazioneaspi.it, che l'edizione 2001 dell'ADR ha introdotto importanti modifiche edizioni precedenti, ed ha introdotto il "codice cisterna".

Gli allestitori dei veicoli con cisterna ADR devono attribuire ai nuovi serbatoi progettati dal 1° gennaio 2003 il codice cisterna che fa preciso

riferimento alle materie trasportabili, secondo le disposizioni ed i tabulati delle edizioni 2001 e 2003 dell'ADR. I libretti MC 813, compilati dal costruttore del serbatoio, restano per ora in vigore e devono riportare il codice cisterna dal serbatoio, restano per ora in vigore e devono riportare il codice cisterna; ad esso deve riferirsi il trasportatore per stabilire se può trasportare una determinata merce pericolosa che gli viene affidata consultando le disposizioni ADR. Per operare correttamente, dunque, bisogna documentarsi ed aggiornarsi.

La circolare MOT2/E Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, protocollo 4502, dell'11.11.2002 oltre a disporre l'applicazione dell'ADR 2001 alle nuove approvazioni delle cisterne per merci pericolose, stabilisce, all'ultimo paragrafo, cosa fare per le cisterne già in esercizio. Purtroppo ricorrono frequenti i casi in cui gli Uffici D:T:T (della motorizzazione), in occasione delle revisioni annuali del veicolo, pretendono l'adeguamento all'ADR 2001 delle cisterne e dei relativi documenti (MC 813) realizzate prima del 1 gennaio 2003, procurando senza motivo gravi disagi agli utenti.

Deve essere chiaro a tutti che la citata circolare di MOT2 stabilisce come adeguare la circolazione delle cisterne già in esercizio, ma è la stessa edizione 2001 dell'ADR, al marginale 1.6.18, che stabilisce i tempi entro i quali adeguare alla circolazione le cisterne progettate sino al 31.12.2002 con l'edizione 1999 dell'ADR, e precedenti. Il citato marginale 1.6.3.18 dell'ADR 2001 recita testualmente:

*"le cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli batteria che sono stati costruiti prima del 1 gennaio 2003, secondo le prescrizioni applicabili fino al 30 giugno 2001, ma che non sono tuttavia conformi alle disposizioni applicabili a partire dal 1° luglio 2001, possono essere ancora utilizzati. **L'assegnazione dei codici cisterna nell'approvazione del prototipo e le pertinenti marcature devono essere effettuate prima del primo gennaio 2009**".*

Più volte è stato rivolto il quesito se gli interventi per raccolta e trasporto di fanghi e liquami da spurgo pozzi neri debbano essere assoggettati all'aliquota IVA del 20% o del 10%.

Su un numero de "il Sole 24 ore" del 1999, nella rubrica "l'Esperto risponde", si sosteneva la possibilità di applicare l'aliquota del 10% in quanto l'attività in questione poteva essere configurata come attività di manutenzione, simile, per esempio, alla pulizia di canne fumarie delle caldaie delle civili abitazioni. In quell'occasione, tuttavia, la risposta dell'Esperto non era esauriente per gli operatori, date le molteplici interpretazioni dei loro interventi presso pubblici e privati.

Sempre sul giornale "il Sole 24 ore", nella solita rubrica "l'Esperto risponde", del 10 marzo 2003, invece viene data una risposta precisa e coincidente con le risposte da noi date ai quesiti pervenuti negli ultimi due anni, con riferimento al DPR 633/1972 più aggiornato, tenuto anche conto che l'articolo 31. con il comma 30. della Legge 448 del 23. 12. 1998 (finanziaria

98),introduce modifiche al DPR 633/1972, relativo all'applicazione delle aliquote IVA. Se si consulta un Manuale dell'IVA aggiornato, che contenga il DPR 633/1972 con le successive modifiche ed integrazioni fino ai nostri giorni, nell'ultima parte in Appendice-tabella A - parte terza - caso sedicesimo del punto 127, si ritrova esattamente quanto riportato su "il Sole 24 ore" del 10 marzo scorso, con riferimento chiaro al D. Lgs 22 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), con riferimento inequivocabile all'attività di raccolta e trasporto di spurgo pozzi neri, alla raccolta di rifiuti speciali ed a quella di rifiuti urbani. Se si consulta, inoltre, il D.Lgs. 22 febbraio 1997 (Decreto Ronchi),anche sul nostro sito www.associazioneaspi.it, all'articolo 6-lettera d) si trova la definizione:

"gestione"="la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smantellamento dopo la chiusura"

I Commercialisti più prudenti fanno applicare l'aliquota del 20% sull'attività in questione per non esporre, si ritiene, i loro Clienti a contestazione dei funzionari del fisco in sede di verifiche; quindi fanno seguire il percorso più scontato per il fisco, ma tolgono a talune Imprese ed ai loro Clienti il rilevante vantaggio di imposta limitata al 10% consentita dalle norme in vigore.

Le interpretazioni coincidenti dell'Esperto de "il Sole 24 ore" e nostra, trovano conferma anche in una risposta data dall'Agenzia delle Entrate della Regione Lombardia, a specifica domanda.